

## **Mediazione familiare, gli psicologi del Lazio: "Legge illegittima"**

**Illegittima e incostituzionale secondo l'Ordine degli Psicologi del Lazio la legge "Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare". Lettera alla presidenza del Consiglio per il ritiro della norma**

ROMA – Con la legge approvata lo scorso 10 dicembre dal Consiglio regionale, il Lazio (prima regione in Italia) istituisce l'elenco regionale dei mediatori familiari e la figura del coordinatore per la mediazione familiare. Una decisione che ha scatenato la reazione dell'Ordine degli psicologi del Lazio.

"La Legge appena approvata mostra un profilo di illegittimità - dichiara il presidente dell'Ordine degli psicologi del Lazio, Marialori Zaccaria - poiché istituisce una nuova figura professionale e interviene su una materia come quella delle professioni, le cui competenze sono riservate allo Stato". Secondo gli psicologi, infatti, le regioni (sent. 353/03) non possono, né in via diretta né in via indiretta, creare e disciplinare nuove figure professionali (a meno che non sia la legge statale a prevederlo). "Numerose sono le sentenze con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di varie leggi regionali in tema di professioni. Uno dei presupposti logico-giuridici di fondo riguarda il principio per cui 'La legislazione generale delle professioni, soggetta a riparto concorrente Stato-regioni (art. 117, comma terzo, Cost.), per come emerge dall'ordinamento nazionale positivo, è ispirata al principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali (funzione individuatrice), con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata allo Stato (sent. cost. 355/05)'"

In materia di mediazione familiare esiste tuttavia un vuoto legislativo, reso ancora più evidente dalla Legge 54/2006, "Disposizione in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli". L'ordine degli psicologi ricorda che "la legge ha introdotto modifiche al codice civile e all'art. 155, prevedendo che '....il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli'. Il legislatore però, nel modificare la norma non ha individuato i requisiti specifici del cosiddetto 'esperto di mediazione'. Questo vuoto normativo - immediatamente rilevato dal nostro Ordine e dal Cnop - sta generando iniziative legislative illegittime e sconcertanti come nel caso della Regione Lazio. Appare comunque irrinunciabile che il professionista chiamato a svolgere questo ruolo sia iscritto ad un Ordine professionale e di conseguenza sottoposto alle norme deontologiche della propria professione e al controllo del suo ordine di appartenenza".

L'Ordine degli Psicologi del Lazio esprime dunque pieno dissenso con la volontà di contrastare per vie legali la legittimità della Legge Regionale. Inoltre l'Ordine solleciterà il Cnop a inviare una nota alla Presidenza del Consiglio affinché la Legge regionale sia subito ritirata.